

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 1	Data 10/01/2023
	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI DENOMINATA LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI DENOMINATA "LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI"

L'anno 2023 addì 10 del mese di Gennaio alle ore 15.10, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2)	Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
3)	Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI
4)	Gugliotta Michele	Assessore	SI
5)	Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.04.2022.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI DENOMINATA "LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI".

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che questa Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale, turistica, sportiva, tutela del territorio e protezione civile, intende individuare nella collaborazione progettuale, tecnica, amministrativa e realizzativa delle Associazioni che operano sul territorio comunale un valore aggiunto, che comprenda inoltre un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi della stessa Amministrazione, riconoscendone pertanto i motivi sociali e di pubblico interesse rapportato alle funzioni istituzionali di questo Comune;
- Che al fine di consolidare il rapporto di collaborazione, peraltro già esistente, e l'efficacia dell'operato delle Associazioni in parola, è quindi intenzione di questa Amministrazione consentire l'utilizzo dei locali comunali di proprietà comunale che siano disponibili e non vincolati alle proprie attività istituzionali, onde consentire a dette Associazioni lo svolgimento delle proprie attività amministrativa e gestionali destinate al territorio;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'utilizzo di immobili comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2022, che disciplina l'utilizzo degli immobili comunali facenti parti del patrimonio indisponibile del Comune, prevedendo, tra l'altro:

Art. 2 - Modalità d'uso degli immobili

1. Gli immobili comunali facenti parte del patrimonio indisponibile o parte di essi, possono essere concessi in uso con le seguenti modalità:

- a) - come "sede sociale" di Associazioni, per l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionalmente previste nei relativi statuti, compatibili con le finalità del bene;
- b) - per iniziative temporanee purché rivestano carattere di interesse pubblico per la comunità;
- c) - per iniziative private temporanee (feste, battesimi, riunioni condominiali ecc.) intesi quali momenti di socialità pubblica dalla popolazione.

Art. 3 - Utenza

1. Possono chiedere l'uso degli immobili:

- a) - le Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 266/1991 e s.m.i, e/o appartenenti al "Terzo settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 16 - Gratuità.

1. Il Comune potrà concedere l'uso gratuito degli immobili oggetto del presente regolamento, alle Associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro in ragione della disponibilità e della motivazioni delle richieste.

2. Parimenti può concedere l'utilizzo gratuito per:

- lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate direttamente o patrocinate dal Comune;
- per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo, promosse dai grupppolitici presenti in Consiglio comunale;
- per attività di organismi o enti non a scopo di lucro e nei quali prevale l'azione di volontariato gratuito conrilevanti fini sociali;
- per attività di associazioni o società che svolgono servizi per conto del Comune;
- per lo svolgimento di iniziative politiche pubbliche promosse dai partiti politici presenti sul territoriocomunale, dai gruppi consiliari e dai gruppi presenti in campagna elettorale o referendaria.

RITENUTO:

- di provvedere ad una prima attuazione delle norme regolamentari di che trattasi, in specie per le associazioni presenti sul territorio, in via permanente rientranti all'art. 3, comma 1 lett. a) succitato, che da tempo collaborando e partecipando in termini di servizio ed utilità pubblica a sostegno delle iniziative dell'Amministrazione comunale rivolte alla cittadinanza;

PRESO ATTO:

- Che nell'ambito della possibilità di utilizzo a terzi di beni di proprietà comunale, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, con la Sentenza (n. 234 del 16 settembre 2013), ha statuito che non determina alcun danno erariale il dirigente comunale che concede un immobile del Comune in uso gratuito a un'associazione privata se da ciò deriva un corrispettivo indiretto al Comune proprietario come lo svolgimento di servizi e attività di utilità pubblica, nonché gli obblighi di gestione e manutenzione dell'immobile in capo all'associazione stessa;

- che tali ultimi obblighi di assunzione dei costi per l'utilizzo degli immobili comunali per finalità commerciali, di lucro o private, è dovuto da parte dei richiedenti, come già previsto dall'art. 15, comma 1 del Regolamento comunale su citato;

- Che più recentemente, la Corte dei conti, sez. contr. per il Veneto, con deliberazione 109/2022, del 25 luglio 2022, nel ribadire l'orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza contabile, secondo cui la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico, comprese le utenze relative al bene concesso, non generando un'entrata, concretizzano un'ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata, ha anche ricordato che il principio generale di redditività di un bene pubblico è derogabile in quei casi stabiliti dalla legge, e, in particolare, quando alla base c'è il perseguimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello meramente economico; ed ha anche precisato, tra l'altro: *“che non è precluso a priori, all'amministrazione, la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini;”*;

CONSIDERATO:

- la possibilità pertanto di potere destinare alcuni locali dell'immobile sito in Via Vittorio Emanuele II n. 58, già ex sede del Comune, attualmente privo di utilizzo a seguito della realizzazione della nuova sede comunale in Via Circonvallazione n. 37, a ufficio e sala riunioni per le Associazioni del territorio sopra richiamate che ne facciano richiesta, sino ad esaurimento delle disponibilità dei medesimi;

- la volontà inoltre, di destinare un locale a sala riunioni ad uso temporaneo, come previsto dal sopracitato regolamento di utilizzo, per i gruppi/associazioni del territorio che ne facciano richiesta, onde consentire un più ampio utilizzo secondo un principio di alternanza;

- l'ulteriore necessità di denominare come “La Casa delle Associazioni” la porzione di fabbricato in argomento, onde valorizzarne l'utilizzo ed il valore sociale che si intende conseguire;

RITENUTO:

- la necessità ulteriore di definire le modalità di utilizzo e conduzione continuativa di detti locali, attraverso uno schema di convenzione tipo, come previsto dall'art. 7 del Regolamento sopra citato, che si intende proporre alle Associazioni interessate, onde disciplinarne un corretto utilizzo e regolare partecipazione nel rispetto di ogni singola attività promossa dalle Associazioni medesime;

ATTESO ALTRESI':

- la possibilità di concedere gratuitamente i locali alle associazioni/comitati del Comune di Borgo Ticino, in ragione delle finalità dei destinatari:

a) - le Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 266/1991 e s.m.i, e/o appartenenti al “Terzo settore” di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .;

PRESO ATTO:

- dello “SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA’ PERMANENTI DENOMINATA “LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI”, predisposto dall’Ufficio Segreteria, relativa planimetria indicante i locali interessati e modulo di richiesta;
- dell’allegato modulo di richiesta predisposto dall’Ufficio Segreteria DOMANDA DI CONCESSIONE ALL’USO TEMPORANEO DEL LOCALE RIUNIONI NELLA STRUTTURA DENOMINATA “LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI”;

EVIDENZIATO che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d’interessi, neppure potenziale;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi, in esecuzione all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATO:

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole.

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, dichiarando:

- a) la volontà di destinare alcuni locali, identificati nella planimetria allegata, dell’immobile sito in Via Vittorio Emanuele II n. 58, a ufficio e sala riunioni per le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, sino ad esaurimento delle disponibilità;
- b) la volontà di destinare il locale riunioni, dei locali interessati, a uso temporaneo, come previsto dal Regolamento di utilizzo dei Locali Comunali approvato con Deliberazione di CC 60 del 20.12.2022, per i associazioni/comitati del territorio che ne facciano richiesta;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo “SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA’ PERMANENTI DENOMINATA “LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI”, predisposto dall’Area Amministrativa, relativa planimetria indicante i locali interessati e modulo di richiesta, allegata alla presente (Allegato A);

3. di approvare il modulo di richiesta predisposto dall’Ufficio Segreteria DOMANDA DI CONCESSIONE ALL’USO TEMPORANEO DEL LOCALE RIUNIONI NELLA STRUTTURA DENOMINATA “LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI” allegato alla presente (Allegato B);

4. di dare ampio mandato al Sindaco per la definizione e la sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo permanente dei locali;

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria alla definizione degli adempimenti successivi e alla gestione dell’utilizzo dei locali;

6. di promuovere l'iniziativa di che trattasi, anche attraverso l'organizzazione di una inaugurazione;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **1**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DI ATTIVITA' PERMANENTI DENOMINATA LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/01/2023

Il Responsabile di Settore

Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.02.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 03.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 10.01.2023

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 03.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

La presente è copia conforme all'originale munito di firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO